



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 14

mercoledì, 5 aprile 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Recepimento degli accordi sui beni immobili

Art. 3 - Subentro nella proprietà di beni immobili

Art. 4 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

Art. 5 - Cessioni in uso per funzione

Art. 6 - Subentro nella proprietà di beni mobili

Art. 7 - Caselli idraulici

Art. 8 - Canali irrigui delle Province di Lucca e Massa - Carrara

Art. 9 - Successione nei rapporti onerosi

Art. 10 - Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 12 - Norma finanziaria

Art. 13 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

ALLEGATO A - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO B - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO C - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Livorno, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO D - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Prato, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO E - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Siena, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO F - Accordo tra la Regione Toscana e la

Provincia di Massa - Carrara, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO G - Accordo tra la Regione Toscana e Città metropolitana di Firenze, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO H - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO I - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

ALLEGATO L - Sostituzione della tabella "Costi del personale - anno 2014" dell'allegato D alla l.r. 70/2015

ALLEGATO M - Sostituzione della tabella "Costi del personale trasferito alla Regione dalle unioni di comuni - anno 2014" dell'allegato D bis alla l.r. 70/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Considerato quanto segue:

1. Il processo di riordino delle funzioni della province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, secondo quanto risulta dagli accordi organizzativi previsti dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015;

2. La Giunta regionale ha provveduto a formalizzare gli accordi organizzativi per il subentro della Regione nei beni e in rapporti in corso, ai sensi dell'articolo 10, commi 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015, stabilendo, in conformità alla legge, l'immediata efficacia delle parti di detti accordi relative al trasferimento a titolo gratuito dei beni mobili e dei rapporti per i quali non sussistono oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel bilancio regionale. È comunque opportuno prevedere che, in sede di verbale di consegna dei beni mobili, ne sia accertata l'effettiva presenza, il funzionamento e la funzionalità;

3. Occorre modificare esplicitamente la l.r. 22/2015 prevedendo che le parti degli accordi relativi a beni immobili (trasferimento in proprietà, cessione in uso, locazione) e ai rapporti onerosi siano comunque recepiti in legge.

4. È necessario disporre sulla decorrenza del trasferimento dei beni immobili e dei rapporti che li riguardano, stabilendo, di norma, detta decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo stesso tempo, è opportuno modificare il soggetto tenuto alla trascrizione delle cessioni in uso, ponendo detto adempimento in capo alla Regione;

5. È necessario dettare disposizioni specifiche per regolare taluni rapporti, nonché, in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 70/2015, aggiornare le tabelle relative alla spesa del personale;

6. È necessario dettare disposizioni per regolare i rapporti di alloggio sussistenti, alla data del trasferimento, nei caselli idraulici, stabilendo comunque la cessazione dei rapporti precedenti con gli enti locali. Allo stesso tempo, nell'ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento, è necessario procedere alla ricognizione delle modalità di utilizzazione dei caselli, volta ad accertare la strumentalità o meno dell'uso abitativo; nel periodo transitorio relativo alla ricognizione, è necessario regolare in modo omogeneo l'utilizzo a titolo gratuito dei caselli a fini abitativi da parte del personale trasferito che svolge funzioni di sorvegliante e ufficiale idraulico. Al termine del periodo transitorio, e per i successivi ventiquattro mesi, è opportuno prevedere, in caso di esclusione della strumentalità, un ulteriore periodo nel quale è consentito mantenere la disponibilità degli alloggi con l'applicazione di un canone annuo pari a euro 1.200,00. I rapporti con soggetti diversi, individuati negli accordi allegati, sono invece disciplinati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale

della Toscana") e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana");

7. È opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni generali

1. La presente legge, a norma dell'articolo 10, comma 16, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"), dispone sul recepimento degli accordi organizzativi tra la Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze, come formalizzati ai sensi degli articoli 6, comma 2 bis, e 10, comma 13, della l.r. 22/2015.

2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro e la regolazione dei rapporti, per il successivo trasferimento di beni non disciplinato negli accordi e per l'aggiornamento del costo del personale trasferito.

3. Le disposizioni contenute negli accordi di cui agli allegati da A a I si applicano per quanto non previsto diversamente dalla presente legge.

Art. 2

Recepimento degli accordi sui beni immobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili delle province e della Città metropolitana di Firenze secondo quanto previsto dagli allegati da A a I della presente legge, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i casi di trasferimento successivo previsti dall'articolo 3. Resta fermo l'immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.

2. La Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono alla stipulazione

degli atti di cessione in uso per funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 e dagli allegati da A a I della presente legge.

3. Gli allegati da A a I indicano gli immobili per i quali la Regione subentra nei contratti di locazione, previo assenso del locatore. L'assenso può essere acquisito dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze o direttamente dalla Regione. L'assenso del proprietario determina la successione nel contratto a far data dal 1° gennaio 2017. La successione comporta l'adempimento delle obbligazioni a carico della Regione che sono in scadenza a far data dal 1° gennaio 2017.

Art. 3

Subentro nella proprietà di beni immobili

1. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dall'ente locale e dall'ufficio regionale competente in materia di patrimonio.

2. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, avviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando specifiche previsioni degli allegati da A a I:

a) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito di puntuale identificazione catastale derivante da frazionamento; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

b) stabiliscono che, non risultando effettuata la trascrizione del bene da parte dell'ente locale, il bene sia trasferito a seguito del completamento delle procedure inerenti alla pubblicità immobiliare da espletarsi a cura dell'ente cedente; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

c) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito dell'adozione di ulteriori atti o del compimento di ulteriori attività; in tali casi il trasferimento della proprietà decorre dalla data specificamente indicata negli allegati da A a I.

3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, l'ente cedente continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.

5. Se, per effetto degli accordi intervenuti tra la

provincia e l'unione di comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015, nel bene immobile trasferito in proprietà alla Regione si trovano, all'entrata in vigore della presente legge, dipendenti trasferiti dalla provincia all'unione di comuni, la Regione, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio della funzione trasferita, provvede alla concessione in uso gratuito all'unione di comuni della porzione del bene interessato o di altro bene immobile di sua proprietà ubicato nel territorio comunale. Analogamente la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere ad uso gratuito gli spazi, nei beni immobili di cui agli allegati da A a I, già utilizzati alla data del 1 gennaio 2017 dalle province, in particolare per la sala operativa di protezione civile provinciale.

6. Per il trasferimento dei canali irrigui delle province di Lucca e di Massa-Carrara si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 4

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

1. Al comma 13 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015, le parole: "deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene" sono sostituite dalle seguenti: "è trascritto dalla Regione".

2. Al comma 16 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015, le parole: "in tal caso, se l'accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni" sono abrogate.

Art. 5

Cessioni in uso per funzione

1. L'atto di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati negli allegati da A a I è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l'immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso l'ente cedente continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.

2. In conformità all'articolo 10 comma 13 della l.r. 22/2015, come modificato dall'articolo 4, comma 1, non si applicano le previsioni degli accordi relativi all'obbligo di trascrizione degli atti di cessione in uso da parte degli enti cedenti.

Art. 6

Subentro nella proprietà di beni mobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei

beni mobili dalla data stabilita negli accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale a norma dell'articolo 10, comma 16 bis, della l.r. 22/2015.

2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà dell'ente locale, ancorché contenuto nell'elenco ricognitivo allegato all'accordo.

3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli elenchi allegati agli accordi formalizzati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 22/2015, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.

4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 7

Caselli idraulici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui agli allegati da A a I.

2. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale, nell'ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento connessa all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), effettua la ricognizione dei caselli idraulici e relative pertinenze trasferiti in proprietà, al fine di verificarne le modalità di utilizzazione per il perseguimento delle finalità cui sono destinati.

3. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, i dipendenti trasferiti alla Regione a seguito del riordino di cui alla l.r. 22/2015 per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianti e ufficiali idraulici, che risultano assegnatari di alloggi nei caselli idraulici individuati dagli allegati da A a I, mantengono la disponibilità dei medesimi, senza applicazione di alcun canone di locazione. I rapporti con tali dipendenti sono regolati con convenzione, che pone a carico degli stessi

la manutenzione ordinaria degli alloggi, approvata in schema dalla Giunta regionale.

4. Qualora la ricognizione di cui al comma 2 escluda la strumentalità dell'uso abitativo dei caselli idraulici, dalla data di approvazione della stessa deliberazione e fino ai successivi ventiquattro mesi, ai dipendenti di cui al comma 3 è applicato un canone annuo pari a euro 1.200,00, in deroga alle disposizioni della l.r. 77/2004 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana").

5. I rapporti con i soggetti, diversi da quelli di cui al comma 3, individuati dagli allegati da A a I, sono disciplinati ai sensi della l.r. 77/2004 e del d.p.g.r. 61/R/2005.

Art. 8

Canali irrigui delle Province di Lucca e Massa-Carrara

1. I canali irrigui, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, già oggetto di trasferimento dalla Regione alle province medesime, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della Regione a seguito di ricognizione dei soli canali per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.

2. La Regione provvede alla ricognizione in collaborazione con la provincia interessata.

3. In conformità a quanto disposto dallo Stato e dalla Regione al momento di precedente trasferimento dei canali irrigui, i canali, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, che, a seguito della ricognizione, non risultano più funzionali alla funzione irrigua, sono trasferiti ai comuni nei cui territori insistono. I beni che risultano appartenenti al demanio dello Stato sono trasferiti previa sdemanializzazione.

4. Alla ricognizione dei canali da trasferire alla Regione e ai comuni si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il trasferimento del bene avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'ente locale e dell'ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna.

Art. 9

Successione nei rapporti onerosi

1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi

e passivi, comprese le locazioni di immobili, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati negli allegati da A a I, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Per la successione nelle locazioni di immobili si applica l'articolo 2, comma 3. Per la successione negli altri rapporti onerosi indicati nei suddetti allegati la successione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Costo del personale.

Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015

1. La tabella "Costo del personale - anno 2014" dell'allegato D della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato L. La tabella tiene conto dell'ulteriore personale trasferito dalle province alla Regione e delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19, comma 9 quinquies, della l.r. 70/2015.

2. La tabella di cui all'allegato D bis alla l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato M. L'allegato tiene conto delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19, comma 9 quinquies, della l.r. 70/2015.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le province e la Città metropolitana di Firenze restano titolari dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e degli articoli 10, comma 16 bis, e 11 bis della l.r. 22/2015, fino all'estinzione dei rapporti

2. Per effetto del trasferimento dei beni immobili come individuati, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, negli accordi recepiti dalla presente legge, cessano i vincoli che risultano posti dalla legislazione regionale sulla destinazione d'uso dei beni che, già trasferiti dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Firenze per l'esercizio delle medesime funzioni di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2015, restano nella proprietà delle province e della Città metropolitana di Firenze in quanto non più necessari, in tutto o in parte prevalente, all'esercizio della funzione da parte della Regione. Della cessazione del vincolo sul singolo bene immobile, e fatta salva la trascrizione della eventuale cessione in uso sulla parte del bene che risulti ancora destinata all'esercizio delle funzione regionale, si dà atto con provvedimento della struttura regionale competente, previa richiesta dell'ente locale.

3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto

dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015 in ordine all'assunzione da parte della Regione degli oneri gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento gratuito, alla Provincia di Pistoia è concesso un contributo, non superiore a euro 65.700,00, per l'estinzione del mutuo gravante, alla data del 1° gennaio 2017, sull'immobile di cui al punto 1.2 dell'allegato I, destinato al trasferimento in proprietà alla Regione. Il contributo è concesso a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l'attività finalizzata all'estinzione del mutuo e l'ammontare delle risorse necessarie all'estinzione del debito residuo come risultante alla data della domanda di estinzione.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5, è stimata la spesa di euro 4.027.650,00 per l'anno 2017 e di euro 4.021.650,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del vigente bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 è stimata la spesa di euro 519.255,25 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 06 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti" del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

3. Per l'attuazione di quanto previsto all'allegato F (parte seconda) alla presente legge, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, è stimata la spesa di euro 38.348,38 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti". Alla regolazione contabile dell'operazione di accollo del debito per il valore residuo di euro 634.529,83 si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione". Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, annualità 2017, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3. al bilancio di previsione finanziario vigente 2017 - 2019,

sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per la sola competenza:

- anno 2017

in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 38.348,38

in aumento Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 25.940,35

in aumento Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 4 "Rimborso prestiti" per euro 12.408,03

in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 634.529,83

in aumento Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 634.529,83.

- anno 2018

in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 38.348,38

in aumento Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 25.425,39

in aumento Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 4 "Rimborso prestiti" per euro 12.922,99

- anno 2019

in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 38.348,3

in aumento Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 24.889,07

in aumento Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 4 "Rimborso prestiti" per euro 13.459,31.

5. All'onere di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, pari ad euro 65.700,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

6. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 5, al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, annualità 2017 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

- anno 2017

in diminuzione Missione 5 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, Titolo 1 "Spese correnti" per euro 65.700,00;

in aumento Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 65.700,00"

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

8. Agli oneri di cui al comma 3, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, per le annualità dal 2020 al 2044, si fa fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), con legge di bilancio.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 aprile 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.03.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 dicembre 2016, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 gennaio 2017, n. 158

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 marzo 2017

Approvata in data 28 marzo 2017

Divenuta legge regionale 9/2017 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

Allegato A - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà, o degli altri diritti reali specificamente indicati, dei seguenti beni immobili che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1 Casello Idraulico Chiusa dei Monaci Loc. Ponte a Chiani n. 40 piano S1 - 1 Arezzo	Catasto Fabbricati Arezzo sez. B Fg. 28 p.lla 10 sub 2	€ 272.198,02 (valore totale del complesso immobiliare 1.1. - 1.5.)	Proprietà
1.2. Casello Idraulico Chiusa dei Monaci Loc. Ponte a Chiani n. 40 piano T Arezzo	Catasto Fabbricati Arezzo sez. B Fg. 28 p.lla 10 sub 3		Proprietà
1.3. Casello Idraulico Chiusa dei Monaci Loc. Ponte a Chiani n. 40 piano S1 Arezzo	Catasto Fabbricati Arezzo sez. B Fg. 28 p.lla 10 sub 1		Proprietà
1.4. Casello Idraulico Chiusa dei Monaci Loc. Ponte a Chiani piano S1 - T - 1- 2 Arezzo	Catasto Fabbricati Arezzo sez. B Fg. 28 p.lla 12		Proprietà
1.5. Casello Idraulico Chiusa dei Monaci Loc. Ponte a Chiani piano T Arezzo	Catasto Fabbricati Arezzo sez. B Fg. 28 p.lla 13		Proprietà
1.6. Casello idraulico Cesa Via Porto a Cesa snc piano S1 - T - 1- 2 Marciano della Chiana	Catasto Fabbricati Marciano della Chiana Fg. 21 p.lla 8 sub 5	€ 155.214,25 (valore totale del complesso immobiliare 1.6. - 1.8.)	Proprietà
1.7. Casello idraulico Cesa Via Porto a Cesa niano T Marciano della	Catasto Fabbricati Marciano della Chiana Fg. 21 p.lla 8 sub 4		Proprietà

Chiana			
1.8. Casello idraulico Cesa Via Porto a Cesa snc piano T Marciano della Chiana	Catasto Fabbricati Marciano della Chiana Fg. 21 p.lla 8 sub 3		Proprietà
1.9. Casello Idraulico Ronzano Centro abitato Ronzano n. 60 piano T-1 Cortona	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 198 p.lla 44 sub 8	€ 248.507,99 (valore totale del complesso immobiliare 1.9. - 1.13.)	Proprietà
1.10. Casello Idraulico Ronzano Centro abitato Ronzano n. 58 n. 59 piano T- S1 Cortona	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 198 p.lla 44 sub 9		Proprietà
1.11. Casello Idraulico Ronzano Centro abitato Ronzano n. 57 piano 1-S1 Cortona	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 198 p.lla 44 sub 10		Proprietà
1.12. Casello Idraulico Ronzano Centro abitato Ronzano n. 59 piano T Cortona	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 198 p.lla 44 sub 7		Proprietà
1.13. Casello Idraulico Ronzano Centro abitato Ronzano piano T Cortona	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 198 p.lla 109		Proprietà
1.14. Casello Idraulico Oppiello Nucleo abitato La Dogana n. 116 Cortona piano S1 - T - 1	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 237 p.lla 27 sub 5	€ 112.149,75 (valore totale del complesso immobiliare 1.14. - 1.17.)	Proprietà
1.15. Casello Idraulico Oppiello Nucleo abitato La Dogana Cortona piano T	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 237 p.lla 27 sub 6		Proprietà
1.16. Casello Idraulico Oppiello Nucleo abitato La Dogana Cortona	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 237 p.lla 27 sub 4		Proprietà

piano T			
1.17. Casello Idraulico Oppiello Nucleo abitato La Dogana n. 117 Cortona piano T - 1	Catasto Fabbricati Cortona Fg. 237 p.lla 27 sub 7		Proprietà
1.18. Palazzina servizio irriguo Sitorni Loc. Petrognano Arezzo piano T	Catasto Fabbricati Arezzo Sez. A Fg. 21 p.lla 210	€ 18.633,33	Proprietà

La proprietà è trasferita alla Regione a decorrere dalla data prevista dalla legge regionale di recepimento del presente accordo. Nel periodo transitorio la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015. La legge di recepimento del presente accordo indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

§2. E' stabilito che la Regione utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della L.R. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1. parte del Piano Terra, parte del Primo Piano e parte del Secondo Piano dell'immobile sito in Via Frà Guittone n. 10 - Arezzo	Catasto Fabbricati Arezzo Sez. A Fg. 174 p.lla 111 sub 2	Cessione in uso per funzioni
N. 27 stalli per automezzi di servizio in Via Frà Guittone n. 10 - Arezzo		Cessione in uso per funzioni

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in "cessione in uso per funzione" alla Regione. Fino alla data di stipulazione dell'atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

La Regione e la Provincia di Arezzo stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d'uso trentennale per funzioni in capo alla Regione che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo

alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La Provincia di Arezzo effettua la trascrizione dell'atto di costituzione del diritto in uso per funzioni di cui sopra prevista dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione del bene a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015.

§3. E' stabilito che la Regione Toscana subentri nei contratti di locazione dei seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene in locazione e ubicazione	Identificazione catastale dell'immobile
3.1. archivio Via Filippo Lippi n. 3 Arezzo	Catasto Fabbricati Arezzo Fg. 122 p.lla 857 sub 4

Per l'immobile di cui al punto 3.1. è stabilito che la Regione subentrerà nel contratto di locazione ai sensi della legge di recepimento del presente accordo e previo consenso del locatore.

PARTE SECONDA: SUCCESSIONE / REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INERENTI AI BENI IMMOBILI

§4. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2 e 3.

§5. E' stabilita la successione / regolazione dei seguenti rapporti attivi e passivi, inerenti ai beni immobili di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

5.1. Bene cui inerisce il rapporto: n. 3.1

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: contratto di locazione temporanea di un'unità immobiliare a uso deposito, materiale e archivio (rep. 2249 del 10.12.2015).

Soggetto terzo: EFFE EFFE IMMOBILIARE srl con sede in Arezzo – via Vittorio Veneto 187.

Costo annuo Euro 9.600,00 (rate mensili di Euro 800,00).

Scadenza del rapporto: 10.12.2017 rinnovabile per un anno.

Decorrenza dell'obbligazione cui è tenuta la Regione: la Regione subentrerà nel contratto di locazione ai sensi della legge di recepimento del presente accordo e previo consenso del locatore dal 1.1.2017.

Decorrenza dell'obbligazione cui è tenuto il terzo: dalla data di accettazione del subentro da parte del locatore, in coerenza con quanto previsto dalla legge di recepimento del presente accordo.

Risorse per le quali occorre specifico stanziamento sul bilancio regionale: costo annuo Euro 9.600,00.

- 5.2.** Bene cui inerisce il rapporto: n.1.1.
Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: convenzione per l'uso abitativo Reg. 8247/239 del 12.06.2008
Soggetto terzo: dipendente trasferito alla Regione di cui alla convenzione
Ulteriori specificazioni relative al rapporto: per effetto dell'accordo approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il rapporto continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Entro tale data la Regione provvede alla definizione dei rapporti con l'interessato mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.
- 5.3.** Bene cui inerisce il rapporto: n. 1.4
Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: convenzione per l'uso abitativo Reg. 8248/240 del 12.06.2008
Soggetto terzo: dipendente trasferito alla Regione di cui alla convenzione
Ulteriori specificazioni relative al rapporto: per effetto dell'accordo approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il rapporto continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Entro tale data la Regione provvede alla definizione dei rapporti con l'interessato mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.
- §6.** E' stabilita la regolazione dei seguenti rapporti attivi e passivi, inerenti ai caselli idraulici oggetto di trasferimento alla Regione dalla Provincia di Siena e già gestiti dalla Provincia di Arezzo
- 6.1.** Bene cui inerisce il rapporto: casello idraulico di Valiano in Comune di Montepulciano (SI) – già di proprietà della Provincia di Siena e oggetto di trasferimento in proprietà alla Regione Toscana (come da accordo con Provincia di Siena)
Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: convenzione per l'uso abitativo del casello idraulico Reg. 8249/241 del 12.06.2008.
Soggetto terzo: dipendente trasferito alla Regione di cui alla convenzione.
Ulteriori specificazioni relative al rapporto: per effetto dell'accordo approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il rapporto continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Entro tale data la Regione provvede alla definizione dei rapporti con l'interessato mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.

Allegato B - Accordo tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà, o degli altri diritti reali specificamente indicati, dei seguenti beni immobili che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1 Casello idraulico – confluenza Bruna Sovata-loc. Raspollino (comune di Castiglione della Pescaia)	Catasto Fabbricati Foglio 56 part.5	€ 86.765,28	Proprietà
1.2. Casello idraulico Cura Nuova Via Massetana (comune di Follonica)	Catasto Fabbricati Foglio 6 part.36 sub 3	€ 140.125,44	Proprietà
1.2.1. Rimessa Casello idraulico Cura Nuova Via Massetana (comune di Follonica)	Catasto Fabbricati Foglio 6 part.36 sub1	€ 8.329,44	Proprietà
1.2.2. Magazzino Casello idraulico Cura Nuova Via Massetana (Comune di Follonica)	Catasto Fabbricati Foglio 6 part.36 sub 2	€ 22.905,12	Proprietà
1.3 Casello idraulico loc. la Magia (Comune di Gavorrano)	Catasto Fabbricati Foglio 191 part.26	€162.684,48	Proprietà
1.4. Casello idraulico del Grancia (Grosseto) piano terra	Catasto Fabbricati Foglio 92 part. 49 sub 1	€ 62.470,80	Proprietà

1.4.1 Casello idraulico del Grancia (Grosseto) piano 1^	Catasto Fabbricati Foglio 92 part. 49 sub 2	€ 62.470,80	Proprietà
1.4.2 Casello idraulico del Grancia (Grosseto) piano 2^	Catasto Fabbricati Foglio 92 part. 49 sub 3	€ 62.470,80	Proprietà
1.4.3 Magazzino Casello idraulico del Grancia (Grosseto)	Catasto Fabbricati Foglio 92 part. 49 sub 4	€ 6.802,32	Proprietà
1.5 Magazzino idraulico loc. La Marta (Orbetello)	Catasto Fabbricati Foglio 9 part. 475	€ 12.519,36	Proprietà
1.6 Centro visite casa Roccalbegna-Via Amiatina-Roccalbegna	Catasto Fabbricati Foglio 67 part. 399 sub 5	€ 229.934,25	Proprietà
1.7 Sede Formazione Professionale Loc. San Lorenzo Arcidosso	Catasto Fabbricati Foglio 23 part.158 sub 14	€ 303.146,34	Proprietà
1.7.1 Magazzino Formazione Professionale- Loc. San Lorenzo Arcidosso	Catasto Fabbricati Foglio 23 part. 158 sub 11	€ 15.079,68	Proprietà
1.7.2 Magazzino Formazione Professionale- Loc. San Lorenzo Arcidosso	Catasto Fabbricati Foglio 23 part. 158 sub 12	€ 25.578,00	Proprietà
1.7.3 Magazzino Formazione Professionale- Loc. San Lorenzo Arcidosso	Catasto Fabbricati Foglio 23 part. 158 sub 17	€ 33.317,76	Proprietà
1.7.4 Magazzino Formazione Professionale- Loc. San Lorenzo Arcidosso	Catasto Fabbricati Foglio 23 part. 158 sub 18	€ 14.819,28	Proprietà
1.7.5 Magazzino Formazione Professionale- Loc. San Lorenzo Arcidosso	Catasto Fabbricati Foglio 23 part. 158 sub 19	€ 22.957,20	Proprietà
1.8 Sede Formazione Professionale Via Guerrazzi 2 (Comune di Orbetello)	Catasto Fabbricati Foglio 88 part. 575 sub 9	€ 258.125,28	Proprietà
1.9 Immobile adibito uffici Via Cavour – piano S -1(Grosseto)	Catasto Fabbricati Foglio 165 part.203 sub24	€ 277.530,12	Proprietà
1.9.1 Immobile adibito	Catasto Fabbricati	€ 241.012,38	Proprietà

uffici Via Cavour piano 2^ (Grosseto)	Foglio 165 part.203 sub 25		
1.9.2 Immobile adibito uffici Via Cavour piano 3^ (Grosseto)	Catasto Fabbricati Foglio 165 part.203 sub26	€ 123.876,90	Proprietà
1.9.3 Immobile piano terra Via Cavour (Grosseto)	Catasto Fabbricati Foglio 165 part.203 Sub 17	€ 126.937,44	Proprietà
1.9.4 Immobile adibito uffici Via Cavour piano 4^ (Grosseto)	Catasto Fabbricati Foglio 165 part.203 sub22	€ 19.521,60	Proprietà
1.9.5 Immobile adibito uffici Via Cavour (Grosseto)	Catasto Fabbricati Foglio 165 part. 203 Sub 15		Proprietà
1.10 Immobile adibito uffici agricoltura Via Pietro Micca(Grosseto)	Catasto Fabbricati Foglio 91 part.2247	€ 927.278,94	Proprietà
1.10.1 n. 4 stalli per automezzi di servizio Via Pietro Micca (Grosseto)			Proprietà
1.11 Immobile adibito uffici Via Trieste (Grosseto)	Catasto Fabbricati Foglio 90 part.298	€ 1.467.408,60	Proprietà
1.12 Canali demaniali di irrigazione "Valpiana – Gora delle Ferriere", Comuni di Massa Marittima e di Follonica (Km. 14,1), compresi manufatti e perinenze	Si fa riferimento alla consistenza dei beni già oggetto di trasferimento dalla Regione Toscana alla Provincia di Grosseto (Verbale di consegna del 10 dicembre 2007, depositato presso il Settore Patrimonio della Regione Toscana e relativa documentazione agli atti)		

La proprietà è trasferita alla Regione a decorrere dalla data prevista dalla legge regionale di recepimento del presente accordo. Nel periodo transitorio la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1275, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015. La legge di recepimento del presente accordo indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1. Formazione professionale Via Alcide De Gasperi 6 Follonica (piano terra: 1 stanza e servizio)	Catasto Fabbricati Foglio 19 part. 768 sub 4	Comodato

L'uso sui suddetti beni è concesso in comodato gratuito alla Regione. Fino alla stipulazione del comodato, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1275, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

La Regione e la Provincia di Grosseto stipuleranno l'atto di comodato che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti. Il comodato avrà durata fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio dell'unico dipendente, trasferito alla Regione, che risulta in servizio presso detta sede lavorativa.

PARTE SECONDA: SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INERENTI AI BENI IMMOBILI

§3. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2.

§4. E' stabilita la successione della Regione nei seguenti rapporti attivi e passivi inerenti ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2:

4.1. Beni cui inerisce il rapporto: n. 1.2, 1.2.1, 1.2.2

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: assegnazione gratuita di alloggio effettuata con direttiva gestionale della Provincia di Grosseto prot. 110512 del 03/07/2014 ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 21, comma 5, del regolamento per la concessione e l'uso degli immobili provinciali, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 2/5/2011.

Soggetto terzo: dipendente trasferito alla Regione di cui alla direttiva gestionale.

Ulteriori specificazioni relative al rapporto: per effetto dell'accordo approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 1275, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il rapporto continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Entro tale data la Regione provvede alla definizione dei rapporti con l'interessato mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.

4.2. Bene cui inerisce il rapporto: n. 1.4. (casello del Grancia, piano terra).

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: assegnazione con direttiva gestionale della Provincia di Grosseto prot. 110512 del 03/07/2014 con riferimento alla vigilanza del magazzino idraulico.

Soggetto terzo: dipendente trasferito in Regione di cui alla direttiva gestionale.

Ulteriori specificazioni relative al rapporto: per effetto dell'accordo approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 1275 in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il

rapporto continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Entro tale data la Regione provvede alla definizione dei rapporti con l'interessato, provvedendo a regolarli mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.

4.3. Bene cui inerisce il rapporto: n. 1.4.2 (casello del Grancia, piano 2°)

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: assegnazione gratuita di alloggio effettuata con direttiva gestionale della Provincia di Grosseto prot. 110512 del 03/07/2014 ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 21, comma 5, del regolamento per la concessione e l'uso degli immobili provinciali, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 2/5/2011

Soggetto terzo: dipendente trasferito alla Regione di cui alla direttiva gestionale.

Ulteriori specificazioni relative al rapporto: per effetto dell'accordo approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 1275, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il rapporto continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Entro tale data la Regione provvede alla definizione dei rapporti con l'interessato mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.

Sul bene di cui al n. 1.1 la Provincia di Grosseto evidenzia che sussiste assegnazione gratuita di alloggio, di cui è beneficiario un dipendente provinciale, non trasferito alla Regione Toscana in quanto è prevista la cessazione del rapporto di lavoro dal 20 novembre 2016. Per effetto dell'accordo approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 1275, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il rapporto tra la Provincia e il dipendente continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene (ovvero, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, fino alla data ivi prevista, in quanto antecedente al trasferimento del bene), con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Il bene, pertanto, sarà trasferito alla Regione libero da ogni rapporto con soggetti terzi.

Sul bene di cui al n. 1.4.1 (casello del Grancia 1° piano) la Provincia di Grosseto evidenzia che sussiste rapporto di concessione del bene a un dipendente provinciale e che è in corso l'assegnazione dell'alloggio nello stesso bene ad altro dipendente, trasferito alla Regione Toscana e già assegnatario di altro alloggio di proprietà della Provincia. Entro la data di trasferimento del bene, la Regione provvederà alla definizione dei rapporti con il dipendente regionale mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.

Allegato C - Accordo tra Regione Toscana e Provincia di Livorno, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della L.R. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
<p>1.1 Porzione Immobile Gherardesca, via Galilei Comune di Livorno – piano primo in parte – piano secondo ed aree comuni</p>	<p>Dati catastali: foglio 19 mappale 115. I subalterni sono individuati con successivo atto</p>	<p>Cessione in uso per funzioni</p>
<p>1.2 Porzione dell'immobile posto in Viale Manzoni, Comune di Portoferraio - porzione del piano primo</p>	<p>Dati catastali: foglio 6 mappale 274 parte del subalterno 3</p>	<p>Cessione in uso per funzioni</p>

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in “cessione in uso per funzione” alla Regione. Fino alla data di stipulazione dell’atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1270, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

La Regione e la Provincia di Livorno stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d’uso trentennale per funzioni in capo alla Regione che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La Provincia di Livorno effettua la trascrizione dell’atto di costituzione del diritto in uso per funzioni di cui sopra prevista dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione del bene a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015.

Allegato D - Accordo tra Regione Toscana e Provincia di Prato, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà dei seguenti beni immobili che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della L.R. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1 Casello idraulico: Via F.lli Miniati nn. 21 e 23 a Prato	Immobile catastalmente identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Prato G999 foglio 52, p.la 267, sub. 1, cat. C/6 classe 7 mq. 24, per via F.lli Miniati n. 23 pt – foglio 52, p.la 267, sub. 2, p.la 268, cat. A/3 classe 3 vani 11,5 via F.lli Miniati n. 21 pt.1)	euro 7.653,12	Proprietà
1.2. Casello idraulico: Via dello Zamputo n. 11 a Prato	Immobile catastalmente identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Prato G999 foglio 64, p.la 68, sub. 1, cat. A/3, classe 3 vani 6,5; foglio 64, p.la 68, sub. 2 cat. C/2, classe 7 mq. 30; foglio 64, p.la 1818 cat. C/2 classe 7, mq. 39; foglio 64, p.la 1819, cat. C/2, classe 3, mq. 13, siti in via dello Zamputo n. 11 pt)”;	euro 16.222,87	Proprietà

La proprietà è trasferita alla Regione a decorrere dalla data prevista dalla legge regionale di recepimento del presente accordo. Nel periodo transitorio la gestione dei suddetti beni immobili è

regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1265, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015. La legge di recepimento del presente accordo indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della L.R. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1. Palazzo Novellucci, via Cairoli, 25 – Prato – piani primo e secondo	Immobile catastalmente identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Prato – foglio 50 p.lla 194 sub. 506 – cat. B04 – C1 02 – cons. 7555 - sup.cat. 2674 – rendita euro 19.899,34	Cessione in uso per funzioni
2.2 Via Carbonaia – Prato n. 10 stalli per automezzi di servizio		Cessione in uso per funzioni

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in “cessione in uso per funzione” alla Regione. Fino alla data di stipulazione dell'atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1265, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

La Regione e la Provincia di Prato stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d'uso trentennale per funzioni in capo alla Regione, che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzione sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La Provincia di Prato effettua la trascrizione dell'atto di costituzione del diritto in uso per funzioni di cui sopra prevista dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione del bene a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015.

PARTE SECONDA: REGOLAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI AI BENI IMMOBILI

§3. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2.

§4. E' stabilita la regolazione dei seguenti rapporti inerenti ai beni immobili di cui al paragrafo 1:

4.1. Bene cui inerisce il rapporto: n. 1.1

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: convenzione per uso abitativo – casello idraulico - Via F.lli Miniati n. 21 e 23 Prato, rep. 125 del 4 novembre 2011

Soggetto terzo: dipendente trasferito alla Regione di cui alla convenzione.

Ulteriori specificazioni relative al rapporto: per effetto dell'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1265, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il rapporto continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Entro tale data la Regione provvede alla definizione dei rapporti con l'interessato mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.

4.2. Bene cui inerisce il rapporto: n.1.2

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: convenzione per uso abitativo – casello idraulico - Via dello Zamputo n. 11 Prato, rep. 124 del 4 novembre 2011

Soggetto terzo: dipendente trasferito alla Regione di cui alla convenzione.

Ulteriori specificazioni relative al rapporto: per effetto dell'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1265, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015, il rapporto continua ad avere efficacia fino alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico dell'interessato ivi previsti. Entro tale data la Regione provvede alla definizione dei rapporti con l'interessato mediante convenzione di cui alla legge che recepisce il presente accordo.

Allegato E - Accordo tra Regione Toscana e Provincia di Siena, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà dei seguenti beni immobili che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Estremi di identificazione del bene: ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1.CASELLO IDRAULICO DI VALIANO, Via di Valiano, Montepulciano - Piano Terra	Catasto Fabbricati Foglio 53 Particella 37 sub 1	€ 49.898,12 (come da tabella integrativa)	Proprietà
1.2. CASELLO IDRAULICO SERRA DEL SALARCO, S.S. Lauretana, Montepulciano – Piano Terra, Primo e Secondo	Catasto Fabbricati Foglio 49 Particella 15	€ 212.269,68 (come da tabella integrativa)	Proprietà

Elementi integrativi dei beni di cui ai punti 1.1 e 1.2	FG.	PART.	SUB.	CAT.	CLASSE	CONSIST. mc	SUP CAT. mq	RENDITA €	VALORE CATAST.
1.1. CASELLO IDRAULICO DI VALIANO, Via di Valiano, Montepulciano - Piano Terra	53	37	1	C/2	4	38	47	70,65	€ 8.901,90
			2	A/3	2	6 vani	94	325,37	€ 40.996,62
1.2. CASELLO IDRAULICO SERRA DEL SALARCO - S.S. Lauretana, Montepulciano – Piano Terra, Primo e Secondo	49	15	2	A/7	U	10 vani	245	1.652,66	€ 208.235,16
			3	C/6	4	20	23	32,02	€ 4.034,52

La proprietà è trasferita alla Regione a decorrere dalla data prevista dalla legge regionale di recepimento del presente accordo. La legge di recepimento del presente accordo indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

Quanto all'immobile "Centro Riserve Naturali e Museo", ubicato in Via Senese, 2 – Monticiano, e ai relativi beni mobili (arredi, allestimenti, ecc.), di proprietà della Provincia di Siena, è trasferita alla Regione Toscana la sola parte relativa al Centro riserve (laboratorio didattico, auditorium, sala espositiva), previa puntuale identificazione catastale, cui provvederà la Provincia di Siena sostenendo anche i relativi oneri. La legge di recepimento del presente accordo indica la data del

trasferimento e l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni. Detto trasferimento non pregiudica eventuali accordi in ordine a una gestione e fruibilità unitarie insieme ad altri enti locali dell'intero compendio immobiliare insistente su Monticiano.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1. CASELLO IDRAULICO DI CHIUSI (in parte), Via Cassia Aurelia, 1, Chiusi – Piano Terra	Catasto Fabbricati Foglio 63, Part. 4	Cessione in uso per funzioni

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in “cessione in uso per funzione” alla Regione.

La Regione e la Provincia di Siena stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d'uso trentennale per funzioni in capo alla Regione che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La Provincia di Siena effettua la trascrizione dell'atto di costituzione del diritto in uso per funzioni di cui sopra prevista dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione del bene a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015.

§3. E' stabilito che la Regione Toscana subentri nei contratti di locazione dei seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene in locazione e ubicazione	Identificazione catastale dell'immobile
3.1. Porzione di immobile, Via Massetana n. 106 Siena - Piano terra e primo	Catasto Fabbricati Foglio 65 – Part. 392 sub da 12 a 23 Foglio 65 – Part. 392 sub 9
3.2. n. 14 stalli auto + 7 stalli moto, per automezzi di servizio via Massetana n. 106 Siena - Piano resede (come da planimetria agli atti)	Catasto Fabbricati Foglio 65 – Part. 392 sub 9

Per gli immobili di cui ai punti 3.1 e 3.2 è stabilito che la Regione subentrerà nel contratto di locazione ai sensi della legge di recepimento del presente accordo e previo consenso del locatore.

La Regione, dopo la successione nel contratto di locazione dell'immobile, assicurerà alla Provincia di Siena l'utilizzo dei locali, presenti nell'immobile e già allestiti, per effettuare i "Panel test" riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, attività non rientrante nelle funzioni amministrative oggetto di trasferimento. In via transitoria, la Regione assicurerà, in un'ottica di collaborazione istituzionale e nell'interesse dei territori e delle comunità locali, il supporto amministrativo al gruppo Panel. Restano a carico della Provincia di Siena tutti gli atti necessari all'effettuazione dei Panel test, compresi quelli di impegno di spesa.

PARTE SECONDA: SUCCESSIONE / REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INERENTI AI BENI IMMOBILI

§4. La Regione provvederà, a decorrere dalla data di trasferimento dei beni, alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

§5. E' stabilita la successione / regolazione dei seguenti rapporti attivi e passivi, inerenti ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 3:

5.1 Bene cui inerisce il rapporto: n. 3.1

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: contratto di locazione di un'unità immobiliare a uso uffici (rep. 7542 del 27.1.1995 e successivi atti ad integrazione rep. n. 9363/2001 e rep. n. 9364/2001, e rep. n. 22 del 27.10.2015).

Soggetto terzo: Soc. DUIA Immobiliare s.a.s. di Bersotti Maria Gabriella & C.

Costo annuo Euro 225.824,27 (rate semestrali anticipate di Euro 112.912,13).

Scadenza del rapporto: 31.1.2019.

Decorrenza dell'obbligazione cui è tenuta la Regione: la Regione subentrerà nel contratto di locazione ai sensi della legge di recepimento del presente accordo e previo consenso del locatore dal 1.1.2017.

Decorrenza dell'obbligazione cui è tenuto il terzo: dalla data di accettazione del subentro da parte del locatore, in coerenza con quanto previsto dalla legge di recepimento del presente accordo.

Risorse per le quali occorre specifico stanziamento sul bilancio regionale: costo annuo euro 225.824,27.

Per quanto riguarda i rapporti inerenti all'immobile di cui al paragrafo 1, punto 1.1, essi non risultano in capo alla Provincia di Siena ma alla Provincia di Arezzo; pertanto, si rinvia a quanto stabilito nell'accordo con detta ultima Provincia.

Allegato F - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Massa-Carrara, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà, o degli altri diritti reali specificamente indicati, dei seguenti beni immobili che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1 Ex Caserma VVF immobile sito in Via Marina Vecchia 54100 Massa (MS) - piano terra, primo e secondo	Fg. 95 Mapp. 110	2.965.072,87 euro	Proprietà
1.2. Immobile Sede della Formazione Professionale sito in Via delle Carre 54100 Massa (MS)	Foglio 97 Mapp. 793	1.592.473,66 euro	Proprietà

La proprietà è trasferita alla Regione a decorrere dalla data prevista dalla legge regionale di recepimento del presente accordo. Nel periodo transitorio la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1269, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015. La legge di recepimento del presente accordo indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

Per i canali di irrigazione e relative canalette di derivazione, ubicati nei comuni di Massa e Montignoso, compresi manufatti e pertinenze (nell'ambito dei quali si trovano anche un casello idraulico e un fabbricato adibito a magazzino e manovra, ubicati nel comune di Massa), come risultanti dalla consistenza dei beni già oggetto di trasferimento dalla Regione Toscana alla Provincia di Massa – Carrara (verbale di consegna del 17 settembre 2009, depositato presso il Settore Patrimonio della Regione Toscana e relativa documentazione agli atti), si procede con successiva ricognizione e trasferimento dei beni che risultano ancora funzionali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla legge che recepisce il presente accordo.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1 Parte dell'immobile Sede della Formazione Professionale sito in Via Pisacane n. 3 - (piano terra lato dx ingresso) e tutto il piano 1°) - Comune di Aulla	fg. 22 mapp. 1514 sub. 2 e 3	Cessione in uso per funzioni

L'uso del suddetto bene è concesso a titolo gratuito in “cessione in uso per funzione” alla Regione. Fino alla data di stipulazione dell’atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1269, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

La Regione e la Provincia di Massa Carrara stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d'uso trentennale per funzioni in capo alla Regione che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La Provincia di Massa Carrara effettua la trascrizione della cessione in uso per funzione di cui sopra prevista dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione del bene a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015.

PARTE SECONDA: SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INERENTI AI BENI IMMOBILI

§3. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, gas, tari, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2. Per il bene di cui al paragrafo 2.1 le utenze rimangono a carico dell'ente proprietario e sarà oggetto di volturazione solo la tassa TARI, in relazione ai mq occupati.

Per il bene di cui al paragrafo 1.1 la Regione subentra alla Provincia di Massa Carrara nel pagamento della rata di mutuo relativa al 1° semestre 2017, contratto dalla stessa Provincia. Il subentro comporta il pagamento delle rate semestrali di euro 19.174,19 sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2044.

Allegato G - Accordo tra Regione Toscana e Città metropolitana di Firenze, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà, o degli altri diritti reali specificamente indicati, dei seguenti beni immobili che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1 A Complesso immobiliare denominato "Villa Poggi", Firenze, via Alessandro Manzoni n. 16 – <i>VILLA</i>	F. 168 part. 229	€ 2.447.693,92	Proprietà dell'intero complesso
1.1 B Complesso immobiliare denominato "Villa Poggi", Firenze, via Alessandro Manzoni n. 16 <i>Casina del casiere</i> .	F. 168 part. 237	€ 220.395,80	Proprietà
1.1 C Complesso immobiliare denominato "Villa Poggi", Firenze, via Alessandro Manzoni n. 16 Aree Urbane	F. 168 part. 718 CT F. 168 part. 719 CT Enti urbani		Proprietà
1.2 Fabbricato idraulico, Campi Bisenzio (FI) via Tredici Martiri 2/4/6	F. 34 part. 73 sub 1 legato part. 78	€ 85.688,29	Proprietà
1.3 Fabbricato idraulico, Campi Bisenzio (FI) via Tredici Martiri 2/4/6	F. 34 part. 73 sub 2	€ 61.394,63	Proprietà
1.4 Fabbricato idraulico, Campi Bisenzio (FI), piazza Matteotti 19	F. 20 part. 56 sub 500	€ 10.753,10	Proprietà
1.5 Fabbricato idraulico, Castelfiorentino (FI), via Sanminiatese 2	F. 42 part. 214	€ 4.164,72	Proprietà
1.6 Fabbricato idraulico, Empoli (FI) via Fratelli Rosselli 36	F. 17 part. 132 sub 1	€ 129.482,77	Proprietà
1.7 Fabbricato idraulico Empoli (FI), via Fratelli Rosselli, 14	F. 17 part. 132 sub 2	€ 101.514,00	Proprietà

1.8 Fabbricato idraulico Empoli (FI), via Fratelli Rosselli, 14	F. 17 part. 132 sub 3	€ 99.483,64	Proprietà
1.9 Fabbricato idraulico Empoli (FI), via Monteboro, 30	F. 43 part. 236 sub 1	€ 127.543,92	Proprietà
1.10 Fabbricato idraulico Empoli via Monteboro, 28	F. 43 part. 236 sub 2	€ 142.849,90	Proprietà
1.11 Fabbricato idraulico Empoli (FI), via Monteboro, 28	F. 43 part. 236 sub 3	€ 17.110,80	Proprietà
1.12 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Ugnano 194, pt	F. 48 part. 651 Area urbana		Proprietà
1.13 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Ugnano 194, pt	F. 48 part. 652 legata part. 656	€ 88.084,08	Proprietà
1.14 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Ugnano 194, pt	F. 48 part. 653	€ 179.603,73	Proprietà
1.15 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Ugnano, 194	F. 48 part. 654 CT Fabbricato urbano da accertare		Proprietà
1.16 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Ugnano, 194, pt	F. 48 part. 655	€ 78.088,08	Proprietà
1.17 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Brozzi, 349	F. 28 part. 447	€ 2.550,24	Proprietà
1.18 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Brozzi	F. 28 part. 451 sub 1	€ 17.118,80	Proprietà
1.19 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Brozzi, 353	F. 28 part. 451 sub 2	€ 44.457,84	Proprietà
1.20 Fabbricato idraulico, Firenze, via di Brozzi, 355	F. 28 part. 451 sub 3	€ 103.032,72	Proprietà
1.21 Fabbricato idraulico, Firenze via di Brozzi, 349	F. 28 part. 793 Tettoia		Proprietà
1.22 Fabbricato idraulico, Firenze, via Paisiello	F. 73 part. 321 sub 1 legata part. 379	€ 121.818,48	Proprietà
1.23 Fabbricato idraulico, Firenze via Paisiello, 5	F. 73 part. 321 sub 2	€ 110.170,90	Proprietà
1.24 Fabbricato idraulico, Firenze via Paisiello 5 p1	F. 73 part. 321 sub 3 legata part. 322	€ 214.742,64	Proprietà
1.25 Fabbricato idraulico, Firenze, via Paisiello 5 p1	F. 73 part. 321 sub 4	€ 200.427,36	Proprietà
1.26 Fabbricato idraulico, Firenze, via del Franciabigio	F. 71 part. 1458 sub 2	€ 230.179,33	Proprietà
1.27 Fabbricato idraulico, Firenze, via del Franciabigio	F. 71 part. 1458 sub 3	€ 27.678,00	Proprietà
1.28 Fabbricato idraulico, Firenze via del Franciabigio	F. 71 part. 1458 sub 4	€ 139.908,72	Proprietà
1.29 Fabbricato idraulico, Lastra a Siena (FI). via S. Lavagnini	F. 3 part. 237 sub 1	€ 26.940,48	Proprietà

6/A			
1.30 Fabbricato idraulico, Lastra a Signa (FI), via S. Lavagnini, 8	F. 3 part. 237 sub 2	€ 145.415,36	Proprietà
1.31 Fabbricato idraulico, Lastra a Signa (FI), piazza G. Pilati, 2	F. 3 part. 37	€ 11.244,24	Proprietà
1.32 Fabbricato idraulico, Poggio a Caiano (PO), via Pratese, 15	F. 4 part. 231 sub 1	€ 80.040,24	Proprietà
1.33 Fabbricato idraulico, Poggio a Caiano (PO), via Umberto I, 75	F. 4 part. 231 sub 3	€ 25.682,16	Proprietà
1.34 Fabbricato idraulico, Poggio a Caiano (PO), via Umberto I, 76	F. 4 part. 231 sub 5	€ 136.004,40	Proprietà
1.35 Fabbricato idraulico, Scandicci (FI), via del Molin Nuovo	F. 17 part. 505	€ 2.135,22	Proprietà

La proprietà è trasferita alla Regione a decorrere dalla data prevista dalla legge regionale di recepimento del presente accordo. Nel periodo transitorio la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1268, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015. La legge di recepimento del presente accordo indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

Per l'immobile di cui al punto 1.1.A al verbale di consegna in proprietà sarà allegata una planimetria con l'indicazione dei posti auto a uso della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana.

L'immobile di cui al punto 1.1.B, trasferito in proprietà alla Regione, rimarrà a titolo di comodato in uso alla Città Metropolitana, fino a che lo riterrà necessario per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. La manutenzione ordinaria di detto immobile sarà a carico della Città Metropolitana; quella straordinaria resta a carico della Regione Toscana, che curerà altresì la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del resede e delle alberature che insistono sullo stesso.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana subentri nei contratti di locazione dei seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Estremi di identificazione del bene in locazione: ubicazione	Identificazione catastale dell'immobile
2.1. Immobile ubicato in Firenze, via Capo di Mondo nn. 64/66.	F. 96 part. 3 sub. 112 legata part. 6 sub. 4 part. 3 sub. 113 legata part. 6 sub. 5
2.2. Immobile ubicato in Empoli, Piazza della Vittoria n. 54.	F. 16 part. 287 sub. 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509.

Per gli immobili di cui al punto 2.1 e 2.2 è stabilito che la Regione subentrerà nei contratti di locazione ai sensi della legge di recepimento del presente accordo e previo consenso dei locatori.

La Regione, in vista del subentro nella locazione del bene di cui al punto 2.2, nel quale sono collocati uffici dell'Unione di Comuni Circondario Empolese Valdelsa, regolerà i rapporti con detto ente e la sua partecipazione agli oneri della locazione e dell'utilizzazione dei locali in ragione degli spazi utilizzati. Detti

rapporti sono condizionati al subentro della Regione nel contratto di locazione, a seguito del consenso del locatore.

PARTE SECONDA: SUCCESSIONE / REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INERENTI AI BENI IMMOBILI

§3. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2.

§4. E' stabilita la successione / regolazione dei seguenti rapporti attivi e passivi, inerenti ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2:

4.1. Sui beni di cui ai punti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.16, 1.19, 1.20, 1.24, 1.25, 1.28, 1.34 sussiste assegnazione, con provvedimento dell'ente proprietario, in alloggio a titolo gratuito in favore di dipendenti trasferiti alla Regione. I rapporti originari continuano ad avere efficacia fino alla data del trasferimento dei beni con le caratteristiche e gli obblighi a carico degli interessati previsti dagli atti di assegnazione. La legge che recepisce il presente accordo regolerà le modalità di definizione dei rapporti con gli interessati.

4.2. Bene cui inerisce il rapporto: n. 2.1

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi: Contratto di locazione del 02.05.2016 - racc. 126/2016 e reg.3831 del 26.05.2016

Soggetto terzo: Ente Parrocchia del Sacro Cuore a Firenze

Costo annuo: € 116.420,35 (salvo variazioni Istat), da corrispondere in due rate semestrali anticipate al 1° maggio ed al 1° novembre

Scadenza del rapporto: 30.04.2022

Decorrenza dell'obbligazione cui è tenuta la Regione: la Regione subentrerà nel contratto di locazione ai sensi della legge di recepimento del presente accordo e previo consenso del locatore dal 1.1.2017.

Decorrenza dell'obbligazione cui è tenuto il terzo: dalla data di accettazione del subentro da parte del locatore, in coerenza con quanto previsto dalla legge di recepimento del presente accordo.

Risorse per le quali occorre specifico stanziamento sul bilancio regionale: € 116.420,35

4.3. Bene cui inerisce il rapporto: n. 2.2

Descrizione del rapporto ed estremi identificativi:

- Contratto di locazione del 10.07.2002 - reg. 2326 del 17.07.2002;
- Atto di modifica degli intestatari del 15.10.2011 – reg. 5813 del 16.11.2011;
- Atto di rinegoziazione del canone di locazione del 01.09.2014 – reg. 2727 del 20.11.2014

Soggetto terzo: soggetti privati di cui agli atti di locazione

Costo annuo: € 144.713,16 dal 01.09.2016 (salvo incremento Istat) da corrispondere in rate mensili anticipate entro i primi cinque giorni di ogni mese di competenza.

Scadenza del rapporto: 31.08.2020

Decorrenza dell'obbligazione cui è tenuta la Regione: la Regione subentrerà nel contratto di locazione ai sensi della legge di recepimento del presente accordo e previo consenso del locatore dal 1.1.2017.

Decorrenza dell'obbligazione cui è tenuto il terzo: dalla data di accettazione del subentro da parte del locatore, in coerenza con quanto previsto dalla legge di recepimento del presente accordo.

Risorse per le quali occorre specifico stanziamento sul bilancio regionale: € 144.713,16. Parte di dette risorse saranno rimborsate alla Regione dall'Unione di Comuni Circondario Empolese Valdelsa per effetto della regolazione dei rapporti di cui al paragrafo 2.

PARTE TERZA: SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI CONNESSI ALLE FUNZIONI TRASFERITE (corrispondente alla Parte Quarta dell'accordo formalizzato con deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2017, n. 3; il successivo punto 4.4 corrisponde al punto 6.5, contenete rapporto oneroso)

FUNZIONE DIFESA DEL SUOLO

4.4 La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della Città metropolitana di Firenze, nei rapporti derivanti dalla lettera C) “Sistema di diffusione radio mobile - Ponte radio”, dell’atto denominato “Stato di consistenza dei servizi e delle forniture nei fabbricati idraulici in uso per i servizi di polizia idraulica e di piena nell’ambito del circondario idraulico di Firenze”, sottoscritto dalla Provincia di Firenze e dal Provveditorato Opere Pubbliche per la Toscana il 31 gennaio 2002. Salva diversa disposizione di legge, la successione è efficace dal 1° gennaio 2017 e le obbligazioni della Regione Toscana, che risultano pari a euro 18.604,48 escluso Iva, decorrono dalla data della successione.

Allegato H - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

Estremi di identificazione del bene: ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile		Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
	C. F. Foglio	Particella		
1.1 Magazzino idraulico – PISA – via Discesa Soarta Lungarno Mediceo	126	188	€ 154.647,36	Proprietà
1.2 Casello idraulico e magazzino – PISA – viale delle Piagge 19	32	952 sub 1 e sub 2	€ 181.472,76	Proprietà
1.3 Casello idraulico e magazzino – VICOPISANO – loc. Cucigliana, via Orsini 9 via Provinciale Vicarese	23	265 sub 1	€ 4.155,40	Proprietà
1.4 Magazzino idraulico SANTA MARIA A MONTE – Loc. Ponticelli, via delle Colombaie 26	38	325	€ 48.258,00	Proprietà
1.5 Casello idraulico e magazzino PISA – via San Giovanni al Gatano nn. 10/11/12, via R. Sardo n. 4 + n. 2 abitazioni	36	7 sub 1 e sub 2 184 sub 1 e sub 2 (ex plla 23 sub 1 e sub 2)	€ 385.503,30	Proprietà
1.6 Casello idraulico, magazzini e ufficio + n. 2 abitazioni – via Porta a Mare nn. 1-2-3, piazza San Paolo a Ripa d'Arno nn. 13-14 – denominato “il Sostegno” PISA	123	241 sub. 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6 e sub 7	€ 411.654,60	Proprietà
	37	107 187 (ex plla 151)		
1.7 Casello idraulico e magazzino PISA – Lungarno Guadolongo	39	739 sub 1 legata alla plla 740 739 sub 2	€ 158.324,04	Proprietà
1.8 Casello idraulico e magazzino CASCINA – loc. Zambra, via Profeti 174	8	plla 402 sub 3 e plla 402 sub 4 legato al sub 5	€ 125.383,86	Proprietà
1.9 Casello idraulico, magazzino e nuovi uffici PONTEDERA – via Leonardo da Vinci nn. 4/6 – denominato “Opere di presa Scolmatore”	1	412 sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4	€ 618.957,39	Proprietà

1.10 Ulteriori beni immobili inerenti al Casello idraulico, magazzino e nuovi uffici PONTEDERA – via Leonardo da Vinci nn. 4/6 – denominato “Opere di presa Scolmatore”	2	273 e 274		Proprietà
1.11 Casello idraulico, Opere di Presa, Garage, Officina e Magazzini SANTA MARIA A MONTE, Loc. Bocca d’Usciana, via del Pesco nn. 128 B e 128 C	31	49 sub 3	€ 328.793,22	Proprietà
		85		
		86 sub 3		
		86 sub 4 legata a plla 88		
		87		
1.12 Casello idraulico e magazzino SAN GIULIANO TERME – loc. Rigoli, via de Gasperi n. 39	13	plla 283 sub 4 legata alla plla 310 sub 3 e alla plla 311	€ 206.201,52	Proprietà
		plla 283 sub 5		
		plla 283 sub 6		
1.13 Casello idraulico, magazzino e annessi esterni VECCHIANO – Loc. Nodica, via Amedeo 1	29	660 sub 1 legata a plla 661	€ 75.172,86	Proprietà
1.14 Opere di Colmata dello Scolmatore VICOPISANO – loc. Caprona via del Ponte	4	53 e 54	Fabbricati demoliti	Proprietà
1.15 Appostamento di piena di Ripoli, CASCINA, loc. Ripoli, Santa Lucia	1	13	€ 57.004,08	Proprietà

La proprietà degli immobili sopra elencati (ad eccezione dell’immobile di cui al punto 1.10) è trasferita alla Regione dalla data prevista dalla legge regionale di recepimento del presente accordo. Nel periodo transitorio la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall’accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell’articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015. La legge di recepimento del presente accordo indica l’atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

Gli immobili indicati al punto 1.10 che risultano al momento intestati, quanto alla particella 273, al Demanio dello Stato e, quanto alla particella 274, al Comune di Pontedera e a un privato, saranno trasferiti alla Regione solo dopo che la Provincia ne risulterà intestataria, avendo effettuato tutti gli adempimenti necessari alla conclusione delle procedure di pubblicità immobiliare. La Provincia si impegna a effettuare detti adempimenti a suo carico e a trasferire successivamente i beni medesimi a titolo gratuito alla Regione Toscana. Il trasferimento della proprietà avverrà al momento della sottoscrizione di verbale di consistenza e di consegna; il provvedimento amministrativo regionale di approvazione del verbale costituisce titolo per le trascrizioni. Nelle more del trasferimento dei beni, questi saranno comunque utilizzati a titolo gratuito dalla Regione Toscana per l’esercizio delle funzioni regionali trasferite.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all’esercizio delle funzioni

trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1. Ex sede centrale della Provincia di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II,14 – Pisa: parte del piano terra, parte del primo piano e tutto il secondo piano.	C. F. Foglio 38, p.lla 21 sub 7, 9, 13, 14, 15, 16 e parte dei subb. 10, 11, 12	Cessione in uso per funzioni
2.2 Sede formazione professionale – Via Donica, 19 – Santa Croce sull'Arno fino al 31.12.2017, limitatamente alle stanze occupate dalla formazione professionale	C. F. Foglio 16 P.lla 267 sub 1	Cessione in uso per funzioni

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in “cessione in uso per funzione” alla Regione. Fino alla data di stipulazione dell’atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

Per il bene di cui al punto 2.1:

- a) la Regione e la Provincia di Pisa stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d'uso trentennale per funzioni in capo alla Regione che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione;
- b) nell’atto di cessione in uso saranno specificate, anche mediante planimetria, in coerenza con l'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 1273/2015 e con quanto risultante agli atti, le parti dell’immobile per le quali è previsto l’uso condiviso tra Regione Toscana e Provincia e le parti dell’immobile che restano nell’esclusiva disponibilità della Provincia di Pisa in via generale o transitoria;
- c) la Provincia di Pisa effettua la trascrizione dell’atto di costituzione del diritto in uso per funzioni di cui sopra prevista dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione del bene a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015.

Per il bene di cui al punto 2.2, parte limitata agli uffici della formazione professionale, la Regione e la Provincia di Pisa stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d'uso per funzioni in capo alla Regione con durata fino al 31 dicembre 2017, che regolerà in detto periodo il rapporto fra le parti e

gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo il riparto delle spese di manutenzione e il rimborso alla provincia delle spese per le utenze (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali.

PARTE SECONDA: SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INERENTI AI BENI IMMOBILI

§3. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui al paragrafo 1 e per il bene di cui al punto 2.1 del paragrafo 2.

§4. E' stabilita la successione della Regione nei seguenti rapporti attivi inerenti ai beni immobili di cui al paragrafo 1:

- 4.1.** Sui Caselli idraulici di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.11 sussiste assegnazione, con provvedimento dell'ente proprietario, di alloggio a titolo gratuito in favore di dipendenti trasferiti alla Regione. I rapporti originari continuano ad avere efficacia fino alla data del trasferimento dei beni con le caratteristiche e gli obblighi a carico degli interessati previsti dagli atti di assegnazione. La legge che recepisce il presente accordo regolerà le modalità di definizione dei rapporti con gli interessati.
- 4.2.** Su parte del bene di cui al punto 1.5 la Provincia di Pisa evidenzia che il bene medesimo è stato oggetto di precedente contratto di concessione amministrativa ad uso abitativo Reg. Gen. n. 542 del 15/04/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pisa il 23/04/2013 al n. 2235, con canone annuo €. 5.906,52. La legge che recepisce il presente accordo regolerà le modalità di definizione dei rapporti con l'interessato.
- 4.3.** Su parte del bene di cui al punto 1.6 la Provincia di Pisa evidenzia che il bene medesimo è stato oggetto di precedente assegnazione con contratto di concessione ad uso abitativo di natura transitoria (Reg. Gen. n. 88 del 25/01/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pisa l'11/02/2011 al n. 1097). La legge che recepisce il presente accordo regolerà le modalità di definizione dei rapporti con l'interessato.

Allegato I - Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà, o degli altri diritti reali specificamente indicati, dei seguenti beni immobili che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1. Centro Visite Padule di Fucecchio, Comune di Larciano, loc. Castelmartini Piano T	C.F. fg. 23 plla 80	690.000,00	Proprietà
1.2 Immobile via Pietro Petriani 4 (ex via Zamenhof), Comune di Pistoia	C.F. fg. 220, plla 445, sub 45	222.108,77	Proprietà

I beni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono trasferiti alla Regione Toscana, previa estinzione dei rispettivi mutui sussistenti al 1° gennaio 2017 e a decorrere da detta estinzione; a tal fine, per il bene di cui al punto 1.1, destinato all'esercizio di funzioni in materia di aree protette, si applica l'articolo 11 della l.r. 89/2016, e il contributo è concesso sulla base della documentazione ivi indicata relativa al debito residuo risultante alla data della domanda di estinzione, per il bene di cui al punto 1.2 si applicano le disposizioni della legge che recepisce il presente accordo relative alla concessione di analogo contributo regionale per l'estinzione. Il contributo è concesso sulla base della documentazione ivi indicata, relativa al debito residuo risultante alla data della domanda di estinzione. Entro la data del trasferimento del bene di cui al punto 1.1, la Regione e gli enti locali interessati procedono alla stipulazione di protocollo d'intesa sulle attività da svolgersi per la valorizzazione della riserva naturale, e in particolare per garantire la più ampia fruizione pubblica dell'edificio per scopi didattici e per la diffusione dei valori ambientali.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicati, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1 Parte complesso immobiliare ex Formazione Professionale, Via Tripoli n.15 Comune di Pistoia Piano T-1-2 corrispondente alla part. 219	C.F. fg. 186 plla 219	Cessione in uso per funzioni
2.2 Riserva naturale Porto Le Morette, facente parte del Padule di Fucecchio, ubicata nel Comune di Ponte Buggianese:	Al CT: F. 4 plla 156, plla 455 e plla 624 F. 30 plla 18, plla 19 e plla 25 F. 32 plla 2, plla 3, plla 4, plla 5, plla 6, plla 7, plla 8 plla 9, plla 10, plla 11, plla 12, plla 13, plla 14, plla 15, plla 16 e plla 17	Cessione in uso per funzioni

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in “cessione in uso per funzioni” alla Regione.

Fino alla data di stipulazione dell’atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1266, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

La Regione e la Provincia di Pistoia stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d’uso trentennale per funzioni in capo alla Regione che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La trascrizione dell’atto di costituzione del diritto d’uso è effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione del bene a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015, ovvero, per il bene di cui al punto 2.2, per tutta la durata di esercizio delle funzioni in materia di parchi e aree protette.

§3. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2.

Allegato L - Sostituzione della tabella “Costi del personale – Anno 2014” dell’allegato D alla l.r. 70/2015

COSTI DEL PERSONALE – ANNO 2014

ENTE	personale	spesa del personale (art. 7 comma 7 l.r. 22/2015)		Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	IRAP	totale complessivo
		spesa totale	di cui risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa			

Provincia di Arezzo (*)	personale categorie del comparto	2.621.834,00	405.750,00	726.244,00	220.766,00	3.568.844,00
	personale dirigente	145.146,00	57.895,00	40.449,00	12.337,00	197.932,00
Città metropolitana di Firenze	personale categorie del comparto	4.639.220,00	832.394,00	1.280.516,00	390.428,00	6.310.164,00
	personale dirigente	192.342,00	105.091,00	53.785,00	16.349,00	262.476,00
Provincia di Grosseto	personale categorie del comparto	3.829.351,00	555.376,00	1.058.011,00	321.547,00	5.208.909,00
	personale dirigente	190.975,00	102.732,00	52.893,00	16.233,00	260.101,00
Provincia di Livorno	personale categorie del comparto	2.083.805,00	357.012,00	573.778,00	174.194,00	2.831.777,00
	personale dirigente	466.605,00	247.109,00	129.734,00	39.661,00	636.000,00
Provincia di Lucca (*)	personale categorie del comparto	3.081.599,00	539.157,00	855.545,00	260.439,00	4.197.583,00
	personale dirigente	399.981,00	224.899,00	110.946,00	33.998,00	544.925,00
Provincia di Massa Carrara	personale categorie del comparto	1.756.521,00	205.933,00	487.774,00	147.866,00	2.392.161,00
	personale dirigente	82.775,00	39.149,00	23.167,00	7.036,00	112.978,00
Provincia di Pisa	personale categorie del comparto	3.857.267,00	796.047,00	1.065.885,00	325.072,00	5.248.224,00
	personale dirigente	171.196,00	83.945,00	47.758,00	14.552,00	233.506,00
Provincia di Pistoia	personale categorie del comparto	1.864.700,00	296.871,00	519.269,00	157.595,00	2.541.564,00
Provincia di Prato	personale categorie del comparto	1.089.290,00	149.506,00	300.468,00	91.416,00	1.481.174,00
	personale dirigente	101.483,00	57.858,00	28.228,00	8.626,00	138.337,00
Provincia di Siena (*)	personale categorie del comparto	2.209.588,00	324.715,00	615.064,00	186.598,00	3.011.250,00
	personale dirigente	84.133,00	40.508,00	23.529,00	7.151,00	114.813,00
Totale complessivo		28.867.811,00	5.421.947,00	7.993.043,00	2.431.864,00	39.292.718,00

Tabella 1

(*) Al fine di tenere conto del personale trasferito dal 1° luglio 2016 dalle province di Arezzo, Lucca e Siena, i valori della tabella precedente, comprensivi del solo rateo del costo di detto personale, sono provvisoriamente determinati, per il solo anno 2016, come segue:

ENTE	personale	spesa del personale (art. 7 comma 7 l.r. 22/2015)		Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	IRAP	totale complessivo
		spesa totale	di cui risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa			
		1	2	3	4	col. 1 + 3 + 4
Provincia di Arezzo	personale categorie del comparto	2.609.474,00	404.026,00	722.785,00	219.715,00	3.551.974,00
Provincia di Lucca	personale categorie del comparto	3.027.750,00	530.361,00	840.944,00	256.003,00	4.124.697,00
Provincia di Siena	personale categorie del comparto	2.185.695,00	323.078,00	608.424,00	184.584,00	2.978.703,00

Tabella 2

COSTI DEL PERSONALE – ANNO 2014

(La tabella tiene conto del personale trasferito dal 1° gennaio 2017 dalle province di Arezzo, Lucca e Prato)

ENTE	personale	spesa del personale (art. 7 comma 7 l.r. 22/2015)		Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	IRAP	totale complessivo
		spesa totale	di cui risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa			

Provincia di Arezzo	personale categorie del comparto	2.698.123,00	416.944,00	747.355,00	227.177,00	3.672.655,00
	personale dirigente	145.146,00	57.895,00	40.449,00	12.337,00	197.932,00
Città metropolitana di Firenze	personale categorie del comparto	4.639.220,00	832.394,00	1.280.516,00	390.428,00	6.310.164,00
	personale dirigente	192.342,00	105.091,00	53.785,00	16.349,00	262.476,00
Provincia di Grosseto	personale categorie del comparto	3.829.351,00	555.376,00	1.058.011,00	321.547,00	5.208.909,00
	personale dirigente	190.975,00	102.732,00	52.893,00	16.233,00	260.101,00
Provincia di Livorno	personale categorie del comparto	2.083.805,00	357.012,00	573.778,00	174.194,00	2.831.777,00
	personale dirigente	466.605,00	247.109,00	129.734,00	39.661,00	636.000,00
Provincia di Lucca	personale categorie del comparto	3.108.346,00	542.801,00	862.977,00	262.712,00	4.234.035,00
	personale dirigente	399.981,00	224.899,00	110.946,00	33.998,00	544.925,00
Provincia di Massa - Carrara	personale categorie del comparto	1.756.521,00	205.933,00	487.774,00	147.866,00	2.392.161,00
	personale dirigente	82.775,00	39.149,00	23.167,00	7.036,00	112.978,00
Provincia di Pisa	personale categorie del comparto	3.857.267,00	796.047,00	1.065.885,00	325.072,00	5.248.224,00
	personale dirigente	171.196,00	83.945,00	47.758,00	14.552,00	233.506,00
Provincia di Pistoia	personale categorie del comparto	1.864.700,00	296.871,00	519.269,00	157.595,00	2.541.564,00
Provincia di Prato	personale categorie del comparto	1.134.869,00	152.614,00	313.237,00	95.291,00	1.543.397,00
	personale dirigente	101.483,00	57.858,00	28.228,00	8.626,00	138.337,00
Provincia di Siena	personale categorie del comparto	2.209.588,00	324.715,00	615.064,00	186.598,00	3.011.250,00
	personale dirigente	84.133,00	40.508,00	23.529,00	7.151,00	114.813,00
Totale complessivo		29.016.426,00	5.439.893,00	8.034.355,00	2.444.423,00	39.495.204,00

Tabella 3

Allegato M - Sostituzione della tabella “Costi del personale trasferito alla Regione dalle unioni di comuni – anno 2014” dell’allegato D bis alla l.r. 70/2015

UNIONE DI COMUNI	personale	spesa del personale (art. 7 comma 7 l.r. 22/2015)		Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	IRAP	totale complessivo
		spesa totale	di cui risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa			
Amiata Grossetana	personale categorie del comparto	82.052,00	12.989,00	23.020,00	6.974,00	112.046,00
Garfagnana	personale categorie del comparto	118.863,00	24.570,00	33.097,00	10.073,00	162.033,00
	personale dirigente	86.789,00	43.163,00	24.295,00	7.377,00	118.461,00
Lunigiana	personale categorie del comparto	103.409,00	15.905,00	28.800,00	8.742,00	140.951,00
	personale dirigente	71.338,00	27.712,00	19.983,00	6.064,00	97.385,00
Media Valle del Serchio	personale categorie del comparto	40.831,00	15.872,00	11.025,00	3.360,00	55.216,00
Mugello	personale categorie del comparto	140.108,00	20.323,00	38.760,00	1.795,00	190.663,00
	personale dirigente	80.006,00	35.092,00	22.364,00	6.800,00	109.170,00
Valdichiana Senese	personale categorie del comparto	50.562,00	6.137,00	14.047,00	4.290,00	68.899,00
Valtiberina Toscana	personale categorie del comparto	66.093,00	14.735,00	18.041,00	5.496,00	89.630,00
Versilia	personale categorie del comparto	23.926,00	2.585,00	6.672,00	2.025,00	32.623,00
Alta Val di Cecina	personale categorie del comparto	28.078,00	4.046,00	7.828,00	2.387,00	38.293,00
	personale dirigente	66.581,00	21.703,00	18.594,00	5.659,00	90.834,00
Casentino	personale categorie del comparto	86.735,00	16.163,00	24.219,00	7.373,00	118.327,00
Colline del Fiora	personale categorie del comparto	139.760,00	30.515,00	38.768,00	11.749,00	190.277,00
Colline Metallifere	personale categorie del comparto	25.788,00	3.287,00	6.982,00	2.136,00	34.906,00
Valdarno Valdisieve	personale categorie del comparto	123.334,00	24.285,00	34.650,00	10.454,00	168.438,00
Amiata Val d'Orcia	personale categorie del comparto	54.656,00	5.354,00	14.839,00	4.518,00	74.013,00
Totale complessivo		1.388.909,00	324.436,00	385.984,00	117.272,00	1.892.165,00

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 e della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nor-

me per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Legge regionale 30 aprile 2015, n. 70

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631